

Ass. 57/RI/2011



Cons. ZANONI-FUZZO
CORTE DI APPELLO DI TORINO
Presidenza del Consiglio Giudiziario

OGGETTO: Delibera del Comitato di Presidenza in data 21 aprile 2011 con la quale è stata autorizzata l'apertura di una pratica avente ad oggetto: "Ruolo della componente laica nei Consigli Giudiziari".

N. Prot. 2559/C.G.

Torino, 5 maggio 2011

Allegati n. 1

Risposta a nota del 3.5.2011 prot. n. P- 11264/2011

AL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

R O M A

Con riferimento alla pratica n. 51/RI/2011, concernente l'oggetto, si trasmette copia del regolamento adottato dal Consiglio Giudiziario presso questa Corte d'Appello, aggiornato alla data odierna.

Con viva cordialità

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUDIZIARIO
(Maso Barbuto)

Art.1

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio giudiziario nella composizione limitata ai componenti magistrati togati o allargata agli avvocati e professore universitario, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. n. 25/2006.
2. Il funzionamento della sezione autonoma del Consiglio per i giudici di pace è disciplinato da altro regolamento, adottato dallo stesso organismo.

Art.2

1. Il Consiglio Giudiziario si riunisce, di regola, il martedì alle ore 15, nell'apposita aula del Palazzo di Giustizia di Torino.
2. Su proposta del Presidente, il Consiglio, in composizione plenaria, stabilisce ogni trimestre il calendario delle sedute.
3. Se vi sono affari urgenti da discutere, il Consiglio può essere convocato in giorni diversi da quelli programmati, con preavviso di almeno cinque giorni.
4. In caso di necessità, il Consiglio può anche essere convocato in orari e luoghi del Palazzo di Giustizia di Torino diversi da quelli indicati al comma 1.
5. In relazione alla trattazione di specifici affari o all'espletamento di particolari adempimenti, il Consiglio può deliberare di riunirsi presso la sede di uno degli uffici del distretto.

Art.3

1. Ogni riunione deve essere preceduta da un avviso di convocazione, sottoscritto dal Presidente e contenente l'ordine del giorno integrale.
2. L'avviso deve essere comunicato ai consiglieri, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno tre giorni prima della riunione. La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo posta elettronica con avviso di ricevimento, a meno che, a giudizio del Presidente, non appaia necessaria la comunicazione scritta.
3. L'ordine del giorno integrale deve essere comunicato a tutti i consiglieri anche se relativo a riunioni alle quali taluni di essi non partecipano.

Art.4

1. L'ordine del giorno è formato dal Presidente, sentito il Segretario.
2. Le pratiche vengono inserite nell'ordine del giorno e sottoposte all'esame del Consiglio secondo l'ordine di arrivo in cancelleria, sempre che siano complete e istruite.
3. Il criterio cronologico può essere derogato nei casi di urgenza.

Art.5

1. Ciascun consigliere può chiedere al Presidente, almeno 5 giorni prima della riunione, l'inserimento di un determinato argomento nell'ordine del giorno. Se il Presidente non ritiene di accogliere la richiesta ne dà atto nello schema di ordine del giorno predisposto.
2. In apertura di seduta l'argomento viene ugualmente portato all'ordine del giorno qualora lo richiedano almeno tre consiglieri presenti.

Art.6

1. In caso d'urgenza, fino all'inizio della riunione, possono essere inseriti nell'ordine del giorno altri argomenti, che saranno discussi nella stessa seduta se la maggioranza dei consiglieri presenti lo consente.

2. Se almeno quattro consiglieri ne fanno richiesta, la decisione sarà rinviata alla riunione immediatamente successiva.

Art.7

1. L'ordine del giorno integrale di ogni riunione è portato tempestivamente a conoscenza dei magistrati del distretto.
2. L'ordine del giorno integrale dovrà essere comunicato anche ai Consigli degli ordini degli avvocati del distretto.
3. Le comunicazioni saranno effettuate, di regola, mediante inserimento nel sito internet www.giustizia.piemonte.it
4. I capi degli Uffici che pubblicano propri Bollettini informativi ne cureranno l'inserzione anche in tali Bollettini.
5. Il Presidente, sentito il Segretario, può escludere dalla comunicazione gli argomenti la cui diffusione possa pregiudicare la dignità o la riservatezza delle persone interessate alle pratiche da trattare.

Art.8

1. Alle sedute del Consiglio giudiziario possono assistere i magistrati, gli avvocati, il personale di cancelleria e gli organi di informazione, fatta eccezione per le sedute in cui vengono discussi pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati e per il conferimento di funzioni e uffici, o in cui vengono trattate questioni aventi rilevanza disciplinare o gli argomenti indicati nell'art. 7.5.
2. Con delibera assunta a maggioranza dei due terzi dei presenti, il Consiglio può inoltre escludere la presenza di terzi in relazione alla trattazione di altre specifiche pratiche.
3. Il Consiglio può deliberare l'allontanamento di tutti coloro che assistono alla seduta, o solo di alcuni di essi, qualora ciò si renda necessario per l'ordinata e serena prosecuzione dei lavori.

Art.9

1. I componenti magistrati hanno diritto di intervenire a tutte le sedute del Consiglio.
2. I componenti avvocati e professore universitario partecipano alle sedute nei casi previsti dalla legge; concorrono all'elezione del Segretario del Consiglio e ad ogni attività inerente l'organizzazione e il funzionamento dello stesso Consiglio.

Art.10

1. Alla prima riunione il Consiglio nomina il Segretario effettivo e due supplenti.
2. Per le singole riunioni, le funzioni di Segretario sono esercitate, in assenza del segretario effettivo, dal meno anziano dei segretari supplenti presenti.

Art.11

1. Nella stessa seduta il Consiglio provvede anche alla designazione dei componenti che debbono far parte della sezione autonoma per i giudici di pace.

Art.12

1. Nella prima seduta il Consiglio procede altresì alla elezione, nel suo seno, dei componenti la Commissione per i magistrati in tirocinio, nel numero stabilito e secondo le indicazioni formulate dal Consiglio Superiore della Magistratura; provvede, inoltre, alla nomina dei magistrati collaboratori.
2. La Commissione riferisce al Consiglio sull'andamento del tirocinio almeno una volta ogni sei mesi; mantiene periodici contatti con i vari gruppi di magistrati ordinari in tirocinio attraverso formali incontri nel corso dei quali fornisce loro tutte le informazioni di carattere istituzionale connesse allo svolgimento del tirocinio.

Art.13

1. Il Consiglio provvede alla nomina del Presidente del Comitato per le Pari opportunità presso il Consiglio Giudiziario, designando a tale ufficio, fra i suoi componenti, un magistrato donna.
2. La composizione e le attribuzioni del Comitato sono quelle indicate nella delibera C.S.M. 9.4.2008.
3. I quattro componenti magistrati saranno individuati dal Consiglio giudiziario sulla base delle disponibilità che saranno comunicate dai magistrati del distretto a seguito di interpello.
4. Nella materia tabellare e nelle problematiche di genere il Consiglio giudiziario, tramite la segreteria, acquisisce il parere del Comitato, al quale sarà successivamente trasmessa copia delle deliberazioni adottate nelle stesse materie.
5. Anche al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Comitato può avanzare proposte al Consiglio giudiziario.

Art.14.

1. Previo interpello dei magistrati del distretto, il Consiglio provvede, al più presto, alla nomina dei componenti la Commissione flussi, in conformità alle direttive del C.S.M. In ogni caso, tutti i componenti del Consiglio giudiziario possono assistere alle sedute della Commissione flussi.
2. La Commissione valuta la correttezza e l'attendibilità dei dati statistici riguardanti i singoli uffici giudiziari, procede all'analisi delle pendenze e dei flussi negli stessi uffici, valuta la struttura degli uffici in rapporto ai dati statistici acquisiti.
3. Il Consiglio si avvale della Commissione flussi per l'istruttoria delle proposte tabellari e delle proposte di variazione tabellare per le quali è necessario conoscere e valutare i flussi ed i carichi degli uffici.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione degli uffici, dei referenti informatici e del CISIA.

Art.15

1. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
2. Il voto è espresso palesemente, salvo che sia diversamente stabilito dal Consiglio o dalla legge.
3. I componenti che dichiarano di astenersi dalla trattazione di un argomento per ragioni di incompatibilità od opportunità non partecipano alla discussione ed alla votazione e devono allontanarsi dalla sala di riunione.

Art.16

1. Il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio giudiziario è redatto in forma riassuntiva dal segretario e riporta i risultati numerici delle votazioni.
2. Ciascun consigliere può fare inserire nel verbale, in forma sintetica, le motivazioni del suo voto.
3. Ciascun consigliere può richiedere la lettura del verbale redatto; se sorgono contestazioni sulla verbalizzazione, esse vengono immediatamente decise.
4. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.
5. Il verbale viene inviato in copia, a mezzo posta elettronica, a ciascun consigliere, unitamente alla convocazione del Consiglio, nella stessa composizione, per la seduta successiva. All'atto dell'apertura di tale seduta il Consiglio approva il verbale relativo alla seduta precedente, o vi apporta le necessarie correzioni e integrazioni, stabilendo quali parti non debbano essere rese pubbliche, oltre quelle indicate nell'art. 8.1.
6. In caso di urgenza, il Consiglio giudiziario può disporre l'immediata approvazione del verbale o di parte di esso.
7. Il Consiglio può decidere che le discussioni vengano registrate, purché vi sia stata richiesta scritta da parte di almeno quattro consiglieri, inviata alla segreteria, anche per posta elettronica, almeno tre giorni prima dell'adunanza cui si riferisce la richiesta.

Art.17

1. Copia del verbale dell'adunanza viene trasmessa a tutti i magistrati del distretto e ai Consigli degli ordini degli avvocati, con le modalità indicate nell'art. 7.
2. In tale copia saranno omesse le parti indicate nell'art. 8.1 e quelle che non debbono essere rese pubbliche, ai sensi dell'art. 16.5.
3. Delle parti di cui al precedente comma e dei provvedimenti relativi potranno comunque prendere visione i diretti interessati.
4. Il Consiglio può anche deliberare di rendere totalmente pubbliche, mediante comunicato stampa o altro sistema equivalente, sue deliberazioni, riguardanti materie di interesse generale correlate all'amministrazione della giustizia nel distretto.

Art.18

1. Tutte le pratiche vengono protocollate e registrate in ordine cronologico sul registro informatico. Ciascuna di esse è assegnata ad uno o più relatori scelti tra i componenti non di diritto del Consiglio secondo le regole di seguito indicate.
2. Le pratiche relative alle valutazioni ed ai pareri riguardanti tutti i magistrati del distretto, compresi i magistrati onorari, sono distribuite dal Presidente tra i componenti del Consiglio, seguendo i criteri congiunti dell'ordine in cui i rapporti dei dirigenti degli uffici pervengono alla segreteria e dell'ordine alfabetico dei consiglieri.
3. Le pratiche relative alle valutazioni di professionalità dei magistrati ovvero le pratiche relative ai pareri per il conferimento o la conferma degli uffici direttivi o semidirettivi non possono essere assegnate al consigliere che opera nella stessa sezione o gruppo di lavoro presso il quale è incardinato il magistrato interessato al provvedimento. Tale incompatibilità si applica anche al consigliere che opera in un ufficio non suddiviso in sezioni, con riferimento ai pareri relativi ai magistrati del suo ufficio.
4. L'assegnatario della pratica può chiedere al Presidente di astenersi se ricorrono fondati motivi.

5. Per le questioni relative alla materia tabellare, vengono designati dal Consiglio ogni biennio quattro relatori per il Tribunale di Torino (comprese le sezioni distaccate), tre per la Corte d'appello e per ciascuno degli altri Uffici del distretto, tre, infine, per le tabelle infradistrettuali.
6. Almeno uno dei relatori di ciascun gruppo deve essere scelto tra i componenti non magistrati.
7. Ove possibile debbono essere inseriti nei gruppi di relatori sia consiglieri che operano nel settore civile sia consiglieri che operano nel settore penale.
8. Ogni gruppo è coordinato dal magistrato più anziano.
9. Agli stessi gruppi di relatori sono assegnate le pratiche relative all'organizzazione degli uffici requirenti corrispondenti.
10. Salvo quanto disposto dal successivo art. 22, tutte le altre pratiche vengono distribuite ai consiglieri, seguendo i criteri congiunti della data di arrivo - o, se si tratta di pratica aperta d'ufficio dal Consiglio, della data della relativa deliberazione - e dell'ordine alfabetico dei componenti del Consiglio.
11. I relatori possono chiedere o acquisire autonomamente ogni informazione, dato, documento utile al fine di potere compiutamente riferire al Consiglio giudiziario, affinché questo decida se dare corso ad istruttoria sul punto.
12. Ogni pratica resta di competenza del consigliere primo assegnatario, anche se non possa essere esaurita in un'unica riunione.
13. Per il parere finalizzato all'approvazione delle tabelle degli uffici giudicanti o per la valutazione dei progetti organizzativi degli uffici requirenti, il relatore acquisisce informazioni con accesso diretto presso l'ufficio interessato, sentendo, se del caso, il dirigente, i magistrati e il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati. Della data e della modalità di tale accesso il relatore darà comunicazione alla segreteria del Consiglio, che la comunicherà almeno sette giorni prima, ordinariamente per posta elettronica, a tutti i consiglieri, i quali potranno eventualmente partecipare.

Art.19

1. In relazione alla formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, il Consiglio giudiziario, tramite la segreteria, acquisisce le notizie, la documentazione, i provvedimenti, di cui all'art.11, comma 4, d.lgs. n. 160/2006; richiede ai capi degli uffici competenti il rapporto informativo e alla cancelleria le statistiche; invita il magistrato interessato, tramite il capo dell'ufficio, a produrre un'autorelazione ed eventuali provvedimenti che intenda sottoporre allo stesso Consiglio, in numero non superiore a quelli acquisiti a campione. Il rapporto informativo e l'autorelazione debbono essere trasmessi sia in forma cartacea sia a mezzo posta elettronica.
2. Il Consiglio può sempre disporre approfondimenti, su richiesta motivata anche di uno solo dei suoi componenti, in conformità a quanto previsto dall'art.11, comma 5, d.lgs. n. 160/2006. In tal caso, ove si proceda ad audizioni, queste ove possibile vengono registrate.
3. I pareri vengono formulati con criteri di uniformità, seguendo gli schemi suggeriti dal Consiglio Superiore della Magistratura.
4. La bozza del parere predisposta dal relatore viene trasmessa alla segreteria, che ne dà comunicazione agli altri componenti anche a mezzo posta elettronica; l'argomento viene possibilmente discusso nella seduta del Consiglio immediatamente successiva.
5. Il testo del parere approvato dal Consiglio deve essere sottoscritto da tutti i componenti che hanno partecipato alla votazione.
6. **Le stesse procedure, in quanto applicabili, si seguono per i pareri relativi al conferimento e alla conferma di funzioni particolari e di uffici direttivi o**

semidirettivi. Trattandosi di magistrato che abbia svolto, anche di fatto, funzioni direttive o semidirettive, il Consiglio potrà trarre elementi di conoscenza dal fascicolo di cui all'art. 22.6.

7. La segreteria del Consiglio giudiziario dà tempestivamente notizia delle comunicazioni del C.S.M. concernenti i magistrati che debbono essere sottoposti a valutazione di professionalità ai Consigli degli ordini degli avvocati del luogo in cui tali magistrati prestano servizio.

Art.20.

Quando debbano essere formulati pareri in merito alle richieste di autorizzazione allo svolgimento di incarichi extragiudiziari, il Consiglio, tramite la segreteria, invita i capi degli uffici competenti a comunicare, ove non abbiano già provveduto, se gli incarichi sono compatibili con l'espletamento dell'attività giudiziaria.

Art.21.

1. Il Consiglio giudiziario avvisa tempestivamente l'interessato dell'apertura delle pratiche per incompatibilità che lo riguardano. Invita il capo dell'Ufficio a raccogliere, ove non l'abbia già fatto, gli elementi utili per la formulazione del parere, e nei casi di incompatibilità ai sensi dell'art.18 ord. giud. richiede al Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di segnalare il settore di attività dell'avvocato, il luogo ove esercita abitualmente la professione e le eventuali associazioni con altri professionisti.

2. Il Consiglio può acquisire documenti ed assumere informazioni, delegando, all'uopo, uno dei suoi componenti.

Art.22

1. Per le finalità previste dall'art.15, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 25/2006 ed in particolare per consentire al Consiglio giudiziario di proporsi quale fonte di ausilio al buon funzionamento degli Uffici, vengono sottoposte all'esame e al vaglio del Consiglio, oltre le relazioni che accompagnano le proposte tabellari triennali e le ulteriori variazioni, i progetti organizzativi degli uffici requirenti trasmessi dai dirigenti, le relazioni annuali dei capi degli uffici giudiziari del distretto previste dalla circolare n. 20691/2007 in data 8.10.2007 del CSM (parte II, capo XIV, punto 4), le segnalazioni da parte della Commissione Flussi e Pendenze, i verbali delle riunioni trimestrali ex art. 15 d.lgs. 273/1989, le relazioni del Comitato Pari Opportunità, le relazioni ispettive redatte dall'Ispettorato Generale del Ministero della Giustizia trasmesse in copia dai dirigenti degli uffici entro trenta giorni dal loro ricevimento. Svolgono le funzioni di relatori di tali pratiche i consiglieri designati ai sensi dell'art. 18.5.

2. Se emergono disfunzioni o nel caso di segnalazioni di fatti specifici provenienti dai componenti del Consiglio, dai dirigenti degli uffici, da magistrati in servizio nel distretto, dai Consigli degli ordini degli avvocati, o da altre fonti attendibili, il Consiglio giudiziario può disporre opportune indagini, consistenti, di regola, in richieste o acquisizioni di notizie o documenti, nella audizione dei capi degli uffici interessati, di magistrati, avvocati, o del personale amministrativo, nonché nell'accesso diretto all'Ufficio con le modalità previste dall'art. 18.13.

3. Oltre agli accessi effettuati a norma del comma precedente e a quelli di cui all'art. 18.13, almeno una volta nell'arco del mandato quadriennale il Consiglio giudiziario organizza incontri con il Presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di ciascun ufficio del distretto, nonché con il Presidente del Consiglio dell'Ordine. I

dirigenti degli uffici illustrano le proprie scelte organizzative ed il loro stato di attuazione rispetto a quanto programmato nelle tabelle o nei programmi organizzativi ed il Presidente dell'Ordine forense formula, anche in funzione propositiva, le osservazioni dell'avvocatura. Laddove le soluzioni organizzative ritenute opportune coinvolgano più uffici del distretto, il Consiglio giudiziario promuove incontri tra i rispettivi dirigenti al fine di favorire l'adozione concordata di misure organizzative, di buone prassi o il miglior funzionamento delle tabelle infradistrettuali.

4. Un mese prima dello svolgimento degli incontri di cui al comma precedente, il Consiglio giudiziario trasmette un invito a tutti i magistrati degli uffici e ai dirigenti del personale amministrativo affinché segnalino eventuali disfunzioni organizzative ovvero problematiche connesse al funzionamento dell'Ufficio.

5. L'attività svolta ai fini e nei termini di cui al presente articolo nonché ai sensi dell'art. 18.13 è compendiata in una breve relazione di sintesi, nella quale, se del caso, sono suggeriti possibili correttivi organizzativi ovvero buone prassi già utilmente sperimentate presso altri uffici.

6. Dette relazioni, unitamente agli atti e ai documenti acquisiti nel corso dell'attività di vigilanza, sono conservate in appositi fascicoli relativi ai singoli uffici giudiziari, tenuti presso la Segreteria e destinati altresì a custodire in copia tutti i documenti di cui al comma 1 del presente articolo ed i provvedimenti adottati dal Consiglio giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura concernenti l'ufficio.

7. Se all'esito delle attività effettuate a norma del presente articolo emergono disfunzioni nell'andamento di un ufficio giudiziario, il Consiglio giudiziario le segnala al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 25/2006. La segnalazione è altresì trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura".

Art.23

Ogni diversa disposizione di legge o di regolamenti dello Stato, ed ogni diversa deliberazione e determinazione adottata dal C.S.M prevalgono sulle norme, incompatibili, del presente regolamento.

Estratto del verbale di adunanza del 2 dicembre 2008:

Quesito posto dall'avv. *Borgna* sulla "competenza" degli avvocati e del professore componenti il Consiglio Giudiziario a discutere delle autorizzazioni agli incarichi extragiudiziari dei magistrati, trattandosi di questione che incide sull'organizzazione degli uffici.

Il Consiglio Giudiziario assume a maggioranza (10 voti favorevoli, 5 voti contrari, 1 astenuto), la seguente delibera:

I pareri del Consiglio Giudiziario in relazione agli incarichi extragiudiziari (§ 6 Circolare incarichi extragiudiziari del CSM n. 15207 del 16.12.1987 e successive modifiche), sono di competenza del Consiglio Giudiziario in composizione allargata agli avvocati ed al professore universitario, trattandosi di materia che rientra nella previsione di cui all'art. 15 lett. d) D. Lgs. 27.1.2006 n. 25

Estratto del verbale di adunanza del 10 novembre 2009

Quesito posto da alcuni componenti del Consiglio Giudiziario sulla "competenza" degli avvocati e del professore componenti lo stesso Consiglio Giudiziario a discutere delle "incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G." e delle "autorizzazioni a risiedere fuori dalla sede di servizio".

Il Consiglio Giudiziario assume a maggioranza (voti di maggioranza: 7; voti di minoranza 1; astenuti 4) la seguente delibera:

I pareri del Consiglio Giudiziario in relazione alle "autorizzazioni a risiedere fuori dalla sede di servizio" ed alle "incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G.", sono di competenza del Consiglio Giudiziario in composizione allargata agli avvocati ed al professore, trattandosi di materie che rientrano nella previsione di cui all'art. 15 lett. d) D.Lgs. 27.1.2006 n. 25."